

COMUNE DI GROTTAGLIE



Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE MERCATALI REALIZZATA ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 commi 837 e segg)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ⁵..... del...~~28~~ Aprile 2021

Indice

- art.1 Oggetto
- art.2 Disposizioni generali
- art.3 Presupposto
- art.4 Soggetto passivo
- art.5 Commercio su aree pubbliche
- art.6 Rilascio dell'autorizzazione
- art.7 Criteri per la determinazione della tariffa
- art.8 Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici
- art.9 Determinazione delle tariffe annuali
- art.10 Determinazione delle tariffe giornaliere
- art.11 Determinazione del canone
- art.12 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- art.13 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- art.14 Occupazione per commercio itinerante
- art.15 Modalità e termini per il pagamento del canone
- art.16 Accertamenti - Recupero canone
- art.17 Regime Sanzionatorio e riscossione coattiva
- art.18 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- art.19 Sospensione dell'attività di vendita
- art.20 Autotutela
- art.21 Disposizioni finali

All.to "A" - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di **GROTTAGLIE (TA)**.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del comune (superiore a 10.000 abitanti) individuabile a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo, comma 816, della Legge 160/2019 e sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del medesimo articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 denominata Tarig.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere effettuato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nei box mercati coperti, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal predetto Regolamento.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di **12 anni** che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di

coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione del Comune, delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il Comune di **GROT TAGLIE (TA)** con una popolazione di **31.189** abitanti appartiene alla classe quarta (popolazione compresa **tra 30.000 e 100.000 abitanti**) le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati **in categorie**, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2 Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico mercatale le strade del Comune sono classificate come **unica categoria**.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in ragione delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, è determinata dalla disponibilità dell'area, dal vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, dal sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dall'impatto ambientale sull'arredo urbano ed è individuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 50, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, con la quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata in **un'unica categoria** viaria precitata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento e sono approvati dal Consiglio Comunale. Le tariffe specifiche sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e rivalutate secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31/12 dell'anno precedente, fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore o fasce orarie, fino a un massimo **di 9**, in relazione all'orario effettivo compreso nella fascia di ore prevista ed in ragione della effettiva superficie occupata.

- Fascia oraria fino a 7 ore (mercati settimanale e rionali);
- Fascia oraria oltre le 7 ore (fiere, festeggiamenti, eventi e sagre).

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una **riduzione del 40** per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio presso il Mercato Coperto di Piazza Santa Maria in Campitelli e Piazza Mercato, si rimanda integralmente al Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/04/2018.

4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, riferita ad aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro o del banco di vendita.

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, è disciplinata dal vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche.

Articolo 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al vigente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuati specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività possono essere svolte nel rispetto del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 15

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, mediante strumenti elettronici consentiti dalla legge.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi **Euro 300,00=** sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateizzazione (**massimo 3 rate**) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche anche a carattere ricorrente, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il **31 marzo**; per importi superiori **a Euro 300,00=** è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti rispettivamente il **31.3 - 30.6 - 30.9**.

4. Per le occupazioni presso il mercato coperto di tipo permanente, il pagamento del canone deve essere effettuato in rate mensili anticipate scadenti il giorno **5 (cinque) del mese** cui si riferisce il canone stesso.

5. Nel caso di richiesta di nuova concessione di carattere permanente, il rilascio è subordinato al preventivo versamento, presso lo Sportello della Tesoreria comunale, della cauzione stabilita nella misura di due mensilità del canone dovuto.

6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo, da parte del precedente occupante, del canone fino alla data del sub-ingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub-ingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui **all'art. 17** considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può effettuare il versamento del canone dovuto maggiorato degli interessi legali eventualmente maggiorati della percentuale adottata dall'Ente.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, è trasmessa all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17

Regime sanzionatorio e riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista una indennità pari al canone maggiorato del **50 per cento**.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento sono applicate nella misura non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al precedente comma 1; restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Sulle somme non versate (omesso versamento) o parzialmente versate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 821, lettera h, della legge n. 160/2019 nella misura del **100%** del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali, eventualmente maggiorati con apposita delibera adottata dal Comune.
4. In tutti i casi nei quali non è stata avviata l'attività di accertamento, di verifica o constatazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione debitoria versando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
7. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal R.D. n. 639/1910, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
8. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma precedente è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
9. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

10. Non si procede all'accertamento di importi, inclusi gli interessi e le sanzioni, per somme inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalla stessa o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonei e se possibile, lasciate nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19

Sospensione dell'attività' di vendita

In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti del comune responsabili del procedimento o il concessionario di riscossione ne danno comunicazione al Responsabile del Settore Attività Produttive fini della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 20

Autotutela

L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 21

Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, ivi compreso quello per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Nei casi di affidamento in concessione della riscossione e dell'accertamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a soggetti iscritti nell'albo ministeriale ex art. 53 del DLgs 446/97 di cui alla legge 289/2000, il comune di **GROT TAGLIE (TA)** può conferire anche la riscossione del presente Canone, in sostituzione delle precedenti entrate.

Il presente Regolamento entra in vigore il **01/01/2021**.

All.to "A"

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE SPECIFICHE

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

COMMA 819 lett. a)

Tabella coefficienti moltiplicatori occupazioni Mercati Coperti e Chioschi Commerciali

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficiente moltiplicatore
PIAZZA S.M. IN CAMPITELLI MERCATO COPERTO BOX FINO A MQ. 20	16,1232
PIAZZA S.M. IN CAMPITELLI MERCATO COPERTO BOX DA 21 MQ. A 30 MQ.	25,4040
PIAZZA S.M. IN CAMPITELLI MERCATO COPERTO BOX DA 31 MQ. A 40 MQ.	31,7520
PIAZZA S.M. IN CAMPITELLI MERCATO COPERTO BOX DA 41 MQ. A 50 MQ.	44,4552
POSTEGGIO DI VENDITA PIAZZA MERCATO MQ. 11	13,0416
POSTEGGIO DI VENDITA PIAZZA MERCATO MQ. 8,8	10,4328
POSTEGGIO DI VENDITA PIAZZA MERCATO MQ. 5 - 6,27	7,4112
CHIOSCHI COMMERCIALI - VILLETTA COLOMBO canone mensile: € 300,00	72,0000
CHIOSCHI COMMERCIALI - PIAZZA FAGO canone mensile: € 520,00=	124,8000
CHIOSCHI COMMERCIALI - VIA XXV APRILE canone mensile: € 92,75	22,2600

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	coefficienti occupazioni temporanee	
	fino a 7 ore	oltre 7 ore
occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni durevoli	0,50	0,55
occupazioni realizzate in mercati fino a 7 ore Beni Alimentari	0,59	0,65
occupazioni realizzate da spuntisti beni durevoli	1,36	1,5
occupazioni realizzate da spuntisti beni alimentari	1,45	1,4
Fuori mercato Beni Durevoli	0,50	0,55
Fuori mercato Beni Alimentari	0,59	0,65
occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti durevoli	1,24	1,36
occupazioni realizzate in occasione di Fiere e Festeggiamenti alimentari	1,31	1,44
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	1,24	1,36